data pubblicazione 08/03/2010

Tribunale di Brescia, 4 ottobre 2008 - Est. Sabbadini.

Fallimento – Promotore finanziario – Organizzazione di mezzi e fine di lucro – Investimento a nome proprio di denaro dei clienti – Assoggettabilità a fallimento.

E' soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell'iniziativa. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti e le condizioni per la pronunzia del fallimento in conformità di quanto richiesto;

ritenuto in particolare che questo Tribunale è competente a sensi dell'art. 9 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 poiché la sede principale dell'impresa del debitore trovasi in Brescia, ***;

che la stessa è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali a sensi dell'art. 1 r.d., cit.;

rilevato in particolare che il debitore B., sentito dal giudice delegato in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ha dichiarato che, funzionario di banca, una volta andato in pensione, sfruttando le conoscenze acquisite, ha cominciato a gestire per conto di amici e conoscenti il denaro che questi man mano gli affidavano facendo investimenti borsistici che alla fine sono però risultati negativi tanto da avere un debito verso i « clienti » di oltre venti milioni di euro, ha altresì precisato che egli svolgeva la sua attività operando sui propri conti correnti su cui versava il denaro che gli affidavano i « clienti » e che per svolgere la sua attività aveva a disposizione un ufficio, presso cui riceveva i « clienti », « da tre a dieci persone al giorno », mentre ha dichiarato di non aver mai avuto dipendenti (cfr. verbale 24 settembre 2008);

rilevato che dette dichiarazioni coincidono sostanzialmente con quanto già accertato dal pubblico ministero a seguito di indagine penale, da cui in particolare è risultato che il B. ha svolto la sua attività a partire dal 1997 e sino al 2008, dal 1998 era iscritto nell'elenco dei promotori finanziari, veniva generalmente previsto un compenso per la sua attività (il 10 per cento), l'esposizione complessiva ammonterebbe ad oltre centodieci milioni di euro ed il numero dei clienti ad oltre duecentoquaranta;

ritenuto perciò che può dirsi acclarato che il B. per circa un decennio ha raccolto direttamente il risparmio di amici, conoscenti e clienti, lo ha gestito versando le somme ricevute sui propri conti correnti ed operando investimenti borsistici a proprio rischio che alla fine sono risultati negativi, tanto da esporlo per un debito complessivo di varie decine di milioni di euro:

ritenuto che tutto ciò integra l'esercizio professionale di una attività economica organizzata di natura commerciale, attesi la durata dell'attività (un decennio), l'organizzazione (ufficio per ricevere i clienti, conti correnti ad hoc su cui versava il denaro affidatogli, operazioni borsistiche ed investimenti svolti in proprio), il rischio che assumeva ed il fine di lucro;

rilevato che anche la giurisprudenza della Suprema Corte pare in linea con detto orientamento riconoscendo la fallibilità del promotore finanziario che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio (cfr. Cass. n. 18135 del 2002) nonché di colui che esercita attività continuativa e sistematica di intermediazione nella circolazione del denaro (cfr. Cass. n. 2410 del 1969);

ritenuto in particolare che l'evoluzione della scienza e della tecnica, come già sottolineato dalla migliore dottrina, consente oggi all'imprenditore in determinati settori di operare direttamente con una struttura organizzativa dell'impresa minima, come appunto nel caso dell'attività finanziaria ove per operare quasi come una società finanziaria basta sostanzialmente un computer;

ritenuto perciò che la natura dell'attività svolta (attività finanziaria di investimenti borsistici)

ed il rischio assunto in proprio, l'organizzazione dei mezzi (ufficio, conti correnti su cui versare il denaro ricevuto ecc.), le dimensioni dell'impresa (oltre duecentoquaranta clienti) e le ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale (il debitore ha dichiarato di essere esposto per oltre venti milioni di euro ma secondo il pubblico ministero l'esposizione ammonterebbe ad oltre centodieci milioni di euro), fanno concludere nel senso che il B. non possa essere qualificato come « lavoratore autonomo » ma come un vero e proprio « imprenditore commerciale » di fatto, sicuramente fallibile per la sussistenza dei parametri previsti dall'art. 1 l. fall. (cfr. in particolare il parametro relativo all'ammontare dei debiti scaduti);

che è imprenditore esercente attività di: consulenza aziendale e finanziaria;

che lo stesso si trova nello stato di insolvenza previsto dal art. 5 r.d., cit., come risulta da quanto dallo stesso riconosciuto sia in sede penale che in sede prefallimentare (cfr. verbale di causa 24 settembre 2008);

circostanze che dimostrano come non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

P.O.M.

visti e applicati gli art. 5 ss. r.d. 16 marzo 1942 n. 267 dichiara il fallimento di B. omissis